

Comune di Villaspeciosa
Provincia Di Cagliari

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**
(art. 21 legge regionale n. 17 del 17.5.99)

Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25 gennaio 2006

Indice

Art. 1- Oggetto e finalità

Art.2 - Uso e classificazione impianti

Art. 3 - Tipologia gestione

Art.4 - Quadro delle competenze

Art. 5 - Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti

Art. 6 - Gestione diretta

Art. 7 - Pianificazione attività

Art.8.- Tipologia di concessione

Art.9 - Tariffe/Corrispettivi

Art. 10 - Riprese televisive

Art. 11 - Convenzioni

Art. 12 - Uso pubblico sociale impianti

Art. 13 - Concessione in uso e Gestione convenzionata

Art. 14 - Doveri del concessionario

Art. 15 - Manutenzione e gestione ordinaria

Art. 16 - Risarcimento danni

Art. 17 - Polizza assicurativa

Art. 18 - Decadenza e revoca della concessione di gestione e della concessione in uso

Art. 19 - Vigilanza e custodia impianti

Art. 20 – Deposito cauzionale

Art. 21 - Uso gratuito

Art. 22 - Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso

Art. 23 - Vigilanza durante le manifestazioni

Art. 24 - Rilascio copie

Art. 25 - Sanzioni

Art. 26 - Disposizioni finali

Art. 1
Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero ad uso pubblico, finanziati dalla Legge Regionale 17/05/1999 n. 17, in ottemperanza a quanto previsto dall' art. 21, nonché quelli finanziati dalle L.R. 36/89 e 36/78.

L'Amministrazione comunale promuove l'attività sportiva riconoscendone l'elevata funzione sociale, educativa e formativa.

Il Comune di Villaspeciosa nel riconoscere la funzione sociale ed educativa dello sport, ne promuove la pratica e la diffusione quale strumento di formazione e tutela psicofisica dell'individuo e di crescita culturale e civile della società, anche con iniziative e servizi volti a prevenire, combattere e rimuovere le cause di devianza e di disadattamento sociale.

Al fine di rendere attiva la pratica sportiva, con particolare riferimento alle giovani generazioni e ai portatori di handicap, la gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.

Art.2
Uso e classificazione impianti

Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati all' uso e gestione delle Federazioni CONI, degli Enti di promozione sportiva delle Associazioni e Società sportive iscritte all' albo Comunale, delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali. L' utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.

Gli impianti sportivi di proprietà comunale attualmente in essere, sono costituiti dalle strutture con relative attrezzature e annessi servizi e vengono classificati come segue:

a) IMPIANTI COPERTI

- Palestra comunale – area da gioco e servizi – Via Roma
- Palestra comunale – corpi aggiunti al 1° piano (destra e sinistra)
- “Impianto polivalente per attività ludiche e motorie” area interna al complesso della scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado – ingresso Via Tuveri

b) IMPIANTI SCOPERTI

- Campo di calcio– Via Iglesias
- Campo polivalente – c/oVia Iglesias

L'uso degli impianti sportivi non sarà esclusivo da parte di una singola Società o gruppo sportivo, ma verrà concesso a tutte le Società, Gruppi o Associazioni che accettino le norme del presente regolamento e le modalità d'uso ivi contenute.

Le richieste di Società o Gruppi non locali possono essere accolte dopo accurata valutazione, compatibilmente alla disponibilità degli impianti e solo dopo l'esaurimento delle richieste dei Gruppi e Società locali.

Fermo restando la destinazione pubblica dell'impianto polivalente per attività ludiche e motorie ubicato nell'area della scuola primaria e secondaria di 1° grado, la priorità dell'uso è riservato alle

scuole, che di norma ne avranno la piena disponibilità durante l'intera giornata di lezione, nel corso dell'anno scolastico, secondo i calendari di utilizzo stabiliti dall'autorità scolastica.

Gli inserimenti di nuovi impianti o di impianti esistenti da classificare avverranno con ulteriore provvedimento deliberativo della Giunta Comunale

Art. 3 ***Tipologia gestione***

Gli impianti sportivi di proprietà del comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione Comunale.

La loro gestione può essere effettuata con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

In particolare per:

a) **Gestione diretta**

Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione Comunale attraverso i propri uffici.

b) **Gestione mista**

Si definiscono impianti a gestione mista tutti quegli impianti gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale per un tempo non inferiore ad un terzo dell'utilizzo totale, che, per il restante tempo, passano automaticamente in gestione convenzionata con affidamento mediante apposite convenzioni a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all'albo comunale istituito ai sensi dell'art.10 della L.R. 17/99.

c) **Gestione convenzionata**

Si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati totalmente in gestione a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all'albo comunale delle Associazioni sportive mediante apposite convenzioni.

La gestione degli impianti sportivi che rivestano rilevanza economica, può avvenire , altresì, tramite concessione a Società di servizi iscritte ad apposito Albo della Camera di Commercio o a Cooperative iscritte all'Albo della Prefettura, individuati mediante una pubblica gara in osservanza, laddove applicabili, delle norme dettate dal Dlgs 157/95 e dagli Art. 73 lettera C e del R. D. 827/24.

La scelta della tipologia gestionale diversa da quella diretta è effettuata dalla Giunta comunale.

Art. 4 ***Quadro delle competenze***

In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:

a) Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport:

- individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini , anche in relazione al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;
- definisce le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi, le tariffe saranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo, e in particolare, saranno più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro.

b) La Giunta, sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport :

- individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi;
 - aggiorna annualmente, ovvero quando ne ravvisi la necessità, le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi; ovvero i corrispettivi dovuti quale quota a copertura delle spese vive sostenute dall'Amministrazione, per il funzionamento degli impianti sportivi comunali;
 - individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti.
- c) Il responsabile del competente settore dell'Amministrazione Comunale ovvero il Sindaco, sentito il parere della Commissione per lo sport, quando necessario, viste le richieste ed i programmi delle società o gruppi sportivi, secondo i criteri di cui al successivo art. 7:
- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi;
 - provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli impianti sportivi.

Il Sindaco inoltre:

- da attuazione a tutti gli obblighi previdenziali contenuti nella legge 5 marzo 1990 n. 46 "norme per la sicurezza degli impianti" e D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 417 "regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5 marzo 1990, in materia di sicurezza di impianti";
- predispone un piano di sicurezza dell'impianto con capienza superiore a 100 persone ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 "norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi";
- esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi della città.

Art. 5

Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti

Tutto ciò che concerne l'assegnazione, l'eventuale diniego, i tariffari, gli orari d'uso, le manifestazioni e le gare e quant'altro riguarda l'utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati mediante affissione pubblica negli impianti e con tutti gli altri mezzi consentiti: albo pretorio comunale e sito ufficiale del Comune.

Art. 6

Gestione diretta

Qualora l'impianto sportivo comunale sia gestito direttamente dall'Amministrazione comunale, le società o gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell'anno ed ottenerne la concessione in uso, dovranno fare richiesta all'Amministrazione comunale indirizzandola al sindaco, entro il 30 giugno, in riferimento alla stagione successiva, indicando:

- gli impianti che intendono utilizzare, il programma delle attività che intendono svolgere,
- le fasce orarie ed i giorni in cui intendono usufruire degli impianti richiesti,
- le attrezzature ed i materiali propri che, eventualmente, intendono lasciare in deposito all'interno degli impianti,
- manifestazioni collaterali da indire nel corso dell'anno.

Le domande pervenute oltre la scadenza di cui al precedente comma verranno vagliate successivamente alla compilazione del calendario d'utilizzo e accolte in quanto compatibili con esso.

La richiesta di eventuali variazioni temporanee deve pervenire, di norma, con almeno quindici giorni di anticipo.

I concessionari devono utilizzare gli impianti direttamente e esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata. Per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, i concessionari possono consentire l'uso anche parziale degli impianti a terzi.

I concessionari devono provvedere all'individuazione e alla nomina di un proprio responsabile della sicurezza.

Le richieste dell'uso non continuativo delle strutture, saranno valutate caso per caso.

L'eventuale mancato accoglimento delle richieste dei Sodalizi sportivi interessati sarà comunicato, con le relative motivazioni, ai richiedenti.

L'istruttoria delle pratiche è perfezionata, a cura del servizio competente, nel termine di 30 giorni dalla scadenza sei termini di presentazione delle richieste. Il Programma dell'utilizzo della struttura a prevalente uso scolastico potrà essere determinato non appena il Dirigente Scolastico trasmetterà al Comune il calendario scolastico.

Art. 7

Pianificazione attività

Nel caso che più Società Sportive facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto, l'Amministrazione Comunale, potrà affidare l'impianto a più Società.

L'amministrazione comunale per l'assegnazione degli spazi negli impianti sportivi terrà conto dei seguenti criteri di priorità elencati nell'ordine:

1. Le associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a Federazioni CONI, operanti nel territorio, con attività agonistica di campionati federali e promozionali giovanili, della Federazione provinciale di appartenenza e/o con organizzazione di fasi comunali dei Giochi della Gioventù;
2. Le associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a Federazioni CONI, operanti nel territorio, con attività agonistica di campionati federali e gestione di CAS-CONI;
3. Le associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a federazioni CONI, operanti nel territorio, con attività federale non identificata in regolari campionati;
4. Le associazioni, società o gruppi sportivi aderenti ad Enti di promozione sportiva legalmente riconosciuti, operanti nel territorio comunale, con attività agonistica di lega;
5. Le associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a Federazioni CONI, operanti nel territorio, con attività agonistica federale che abbiano in gestione annua un impianto sportivo comunale specifico;
6. Tutte le realtà associative, senza fini di lucro, iscritte all'Albo previsto dall'art. 10 della L.R. 17.5.99 N. 17, non già identificate ai punti 1,2,3, 4 e 5 che perseguano finalità di attività amatoriale, di educazione sportiva, ricreativa, motoria e culturale;
7. Gruppi non costituiti in società di cui è comunicata all'Amministrazione Comunale la composizione.

Nel caso di più richieste di società o gruppi sportivi rientranti nello stesso ordine di priorità sopraelencato la scelta del concessionario è data agli operatori sportivi che, già svolgono attività

nella disciplina sportiva praticata nell'impianto tenendo prioritariamente conto dei seguenti ulteriori criteri:

- numeri degli atleti tesserati;
- anni di attività del sodalizio;
- livello campionati cui partecipa il sodalizio;
- risultati agonistici ottenuti;
- attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare.

Art. 8

Tipologia di concessione

Gli impianti possono essere dati in uso per

- a) manifestazioni sportive
- b) allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee
- c) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli-convegni-mostre ecc.)

Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate compatibilmente col prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 9

Tariffe/Corrispettivi

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte delle Associazioni sportive, delle Associazioni e dei Gruppi Sportivi e dei Gruppi non costituiti in società, il pagamento di un corrispettivo quale quota a copertura delle spese vive sostenute dall'Amministrazione (acqua, luce etc.).

La Giunta Comunale stabilirà il corrispettivo dovuto "tariffario", in proporzione al tempo d'utilizzo. La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento di approvazione del tariffario.

Le tariffe devono consentire un'entrata, in rapporto ai costi di gestione, in misura non inferiore al limite stabilito per legge.

Le manifestazioni sportive organizzate dalla scuola, per i propri gruppi sportivi, sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso. L'utilizzo delle strutture per la disputa di campionati sono esenti dal pagamento del corrispettivo.

Per le manifestazioni sportive di carattere eccezionale, di rilevanza nazionale o internazionale, con forte ricaduta d'immagine e di pubblicità sul Comune, la Giunta Comunale potrà concedere l'uso degli impianti anche gratuitamente.

Art. 10

Riprese televisive

Nel caso in cui le manifestazioni siano soggette a riprese televisive o radiotrasmissioni ed il concessionario riscuota dei diritti, l'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di maggiorare le quote previste nel tariffario.

Art. 11
Convenzioni

Qualora l'Amministrazione comunale rilasciasse la concessione in gestione, la stessa dovrà essere completata da convenzioni, le quali dovranno fare esplicito richiamo al presente regolamento, che formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale delle stesse...

La convenzione avrà, comunque, la durata massima da 1 a 9 anni.

Art. 12
Uso pubblico sociale impianti

Per gli impianti dati in Concessione in uso o in Gestione Convenzionata sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale che la gestione degli stessi sia finalizzata ad un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva in Sardegna, in perfetta sintonia con i principi ispiratori della legge regionale 17.05 1999 n°17.

Per uso pubblico sociale dell'impianto si intende che sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale o del gestore, una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani, le associazioni del volontariato del settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse.

Art. 13
Concessione in uso e Gestione convenzionata

Nel caso in cui l'impianto sportivo sia dato in Concessione in uso o in Gestione Convenzionata, l'uso dello stesso avrà il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.

Art. 14
Doveri del concessionario

Il concessionario dovrà:

- a) utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
- b) non potrà consentire, per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, l'uso totale o parziale degli impianti a terzi sotto pena dell'immediata decadenza della concessione;
- c) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune e la circoscrizione proporranno di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
- d) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune o dal Quartiere;
- e) praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni del volontariato) che l'Amministrazione Comunale potrà indicare;
- f) consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune, della circoscrizione e delle scuole che non posseggano impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate;

- g) mettere a disposizione dei servizi sportivi comunali nelle giornate di sabato, domenica e festivi l'impianto per la programmazione di livello cittadino delle attività relative ai campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale secondo accordi e programmi annuali assunti d'intesa fra le parti;
- h) concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da altri privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa che sarà fissata con il provvedimento relativo alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi adottato dall'Amministrazione Comunale;
- i) assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.lgs. 626/94);
- j) adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza elaborato dal titolare dell'impianto.

Art. 15

Manutenzione e gestione ordinaria

Le Società Sportive, le Associazioni, le Scuole e le Associazioni che utilizzano gli impianti sportivi o le strutture sportive devono assicurare una puntuale pulizia degli impianti e degli ambienti e dei servizi accessori.

L'Ufficio patrimonio e quello Tecnico del Comune, provvederanno a ispezioni a cadenza mensile per verificare il corretto uso, l'igiene e la pulizia. Eventuali accertate inadempienze dovranno essere riferite per iscritto al Sindaco.

Nel caso in cui la gestione degli impianti sia in concessione a Società o Enti sportivi, la manutenzione ordinaria sarà a carico del concessionario.

Il concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune e della Regione riterranno di effettuare.

L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori.

Il concessionario inoltre dovrà presentare all'Amministrazione Comunale e per conoscenza alla Commissione Comunale allo sport, relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta.

Art.16

Risarcimento danni

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

Art.17

Polizza assicurativa

L'Amministrazione Comunale o chi ne abbia la Concessione in uso o la Gestione Convenzionata, è in ogni caso tenuto ad attivare, per il periodo di utilizzo, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, e per la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature.

Detta polizza, da concordare con l'Amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dall'Organo Comunale competente prima della stipula della convenzione.

In caso di Concessione in uso o in Gestione Convenzionata, l'Amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti.

Art. 18

Decadenza e revoca della concessione di gestione e della concessione in uso

L'utilizzo dell'impianto può essere revocato nei casi di seguito indicati, le penalità e la revoca saranno dettagliate nelle singole convenzioni.

1. morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsto dal tariffario;
2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
3. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
4. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
5. danneggiamenti intenzionali derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

Ai soggetti ai quali venga revocato l'utilizzo degli impianti può essere preclusa la possibilità dell'assegnazione degli impianti nella successiva annata sportiva.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per motivi su indicati.

Gli spazi residui disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.

In caso di rinuncia di spazi assegnati la società o l'ente rinunciatario darà comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza i quali adotteranno la procedura sopraccitata.

In presenza di mancata comunicazione, alle società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto.

Art. 19

Vigilanza e custodia impianti

La vigilanza degli impianti spetta al custode, ove l'impianto sia affidato a personale incaricato della custodia stessa. In tal caso il custode provvederà alla consegna e vigilerà sulle modalità e limiti d'uso.

Ove l'impianto non abbia un proprio custode, s'intende che l'utente dell'impianto –se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti – ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

Art. 20

Deposito cauzionale

Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi dovrà versare all'Amministrazione Comunale o all'Ente concessionario gestore responsabile di spesa, un deposito cauzionale, anche tramite polizza fidejussoria, a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto.

Art. 21
Uso gratuito

Le Associazioni sportive e i Gruppi Sportivi e Associazioni potranno ottenere, previa valutazione dell'amministrazione comunale, l'uso dell'impianto per manifestazioni sportive gratuite senza il pagamento delle tariffe.

Essi saranno però responsabili di eventuali danni arrecati.

Art. 22
Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso

L'Amministrazione Comunale non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

Art.23
Vigilanza durante le manifestazioni

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano, le società dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

Art. 24
Rilascio copie

Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto, da ogni cittadino e da rappresentanti degli Enti, Istituzioni e Associazioni, in osservanza di quanto disposto dalla Legge 241/90.

Art. 25
Sanzioni

Coloro che utilizzassero in qualunque modo gli impianti sportivi comunali senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto il formale atto di autorizzazione di cui ai precedenti artt. 6 e 11, verranno assoggettati ad una sanzione amministrativa pari a €. 100,00 (cento) per ogni giorno di abuso.

Art. 26
Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Divieti e responsabilità degli utilizzatori

Chiunque acceda all'interno degli impianti sportivi comunali è obbligato ad indossare l'attrezzatura prevista per l'esercizio delle varie discipline sportive, a norma dei regolamenti delle federazioni Sportive aderenti alla F.I.G.C. – C.O.N.I. ed è inoltre tenuto al rispetto della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Tutela della salute dei non fumatori".

Le Società ed i Gruppi Sportivi utilizzatori o titolari della Concessione d'uso per la gestione degli impianti dovranno farsi carico del rispetto di tale obbligo da parte dei propri aderenti e sono tenuti inoltre a sottoporre i propri iscritti alle visite mediche prescritte dai Regolamenti Federali per la pratica delle varie discipline sportive.

Non è consentito l'uso degli impianti sportivi durante eventuali lavori di manutenzione straordinaria o lavori di ampliamento degli impianti esistenti. (L'autorizzazione o Concessione d'uso verrà sospesa fino ad ultimazione dei lavori) **(art. 18 Regolamento)**.

E' vietato apportare modifiche agli impianti sportivi senza il preventivo consenso per iscritto dell'Amministrazione Comunale e ad esempio apporre chiodi, listelli, manifesti e quant'altro deteriori e/o alteri l'aspetto dei locali.

Non è consentito l'uso degli impianti sportivi comunali per scopi di lucro. All'interno degli impianti sportivi è vietato l'esercizio di qualunque attività estranea alla pratica dello sport, ad eccezione di manifestazioni, spettacoli, convegni mostre, che non impediscono la regolare attività sportiva, preventivamente autorizzate e concordate con l'amministrazione Comunale. **(art. 8 Regolamento)**.

E' fatto assoluto divieto dell'uso degli impianti e/o strutture sportive al di fuori delle fasce orario concesse. Il mancato rispetto costituisce motivo di revoca dell'autorizzazione.

Le Società ed i Gruppi Sportivi utilizzatori o titolari della Concessione d'uso in gestione assumono l'impegno di custodire i locali comunali durante il tempo di utilizzo.

Le chiavi consegnate dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere detenute esclusivamente dai dirigenti della Società e non potranno, in nessun caso, essere affidate a minorenni.

Il sodalizio sportivo è obbligato a porre la massima diligenza per la conservazione del complesso sportivo, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto. **(art. 16 Regolamento)**

E' fatto obbligo di assicurare una puntuale pulizia degli impianti e degli ambienti e dei servizi accessori. **(art. 15 Regolamento)**.

L'Amministrazione Comunale non risponde di alcun danno che intervenga a persone o cose durante l'esercizio delle attività sportive.